



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17 DEL 28 MARZO 2011

Oggetto: **Piani regionali di risanamento e profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e bufalina, e brucellosi ovina e caprina - Anni 2011-2012-2013-2014.**

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le sue norme di attuazione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 ottobre 1986, n. 121;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15, sul riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi veterinari in Sardegna;
VISTO il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
VISTO il Decreto Legislativo del 30-12-1992, n° 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30-04-1996 sulla identificazione e registrazione degli animali;
VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
VISTO il Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, concernente modifiche ai piani nazionali di eradicazione;
VISTI i Decreti Ministeriali del 20 aprile 1998, concernenti la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina, da brucellosi ovina e caprina delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e della Regione Sardegna;
VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 1998 concernente la dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari;
VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n°31;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione ed il benessere animale durante il trasporto;
- VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, su "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione del 21.03.2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE relativamente agli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17-12-2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e successive modifiche, con le relative circolari esplicative del Ministero della Salute;
- VISTO il Regolamento (CE) 2004/853 del 29 aprile 2004, Allegato I, sezione IX;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTA la Decisione della Commissione N. 2007/174/CE del 20 marzo 2007, che estendendo la qualifica alla provincia di Oristano, dichiara ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica l'intero territorio della Regione Sardegna ai sensi della normativa comunitaria;
- VISTO il parere del Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi, nota prot. n. 6177 del 18 maggio 2007, sull'elaborazione di un programma di eradicazione della brucellosi bovina, ovina e caprina;
- VISTA la Decisione della Commissione N. 2008/940/CE del 21 ottobre 2008, che stabilisce requisiti uniformi per i Piani nazionali di eradicazione di lotta e di sorveglianza cofinanziati dalla Comunità;
- VISTA la Decisione della Commissione N. 2009/342/CE del 23 aprile 2009 che attribuisce la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina alla provincia di Oristano;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 54 del 21.10.2009 relativo a "Notifica delle malattie infettive e trasmissibili degli animali";
- VISTA la Decisione della Commissione N. 2010/391/CE del 8 luglio 2010 che attribuisce la qualifica comunitaria di territori ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e bufalina alle province di Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio;
- VISTA la Decisione della Commissione N. 2010/712/CE del 23 novembre 2010 recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2011 e gli anni successivi;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. A/7 del 11.03.2010 sui Piani regionali di risanamento e profilassi – Anno 2010;
- CONSIDERATO che le risultanze favorevoli dell'attività di controllo svolta negli allevamenti bovini e bufalini per la brucellosi e la leucosi consentono la conferma del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

CONSIDERATO	diradamento degli interventi al 20 % delle aziende intrapreso nel 2009 ai sensi del Decreto L.vo n°196/99;
CONSIDERATO	che le risultanze favorevoli dell'attività di sorveglianza svolta nei confronti della brucellosi ovina e caprina consentono di ipotizzare che sia stata eradicata la <i>Brucella melitensis ed abortus</i> dagli allevamenti bovini ed ovi-caprini regionali;
CONSIDERATO	il rischio di reintroduzione della brucellosi con importazioni di animali da altre regioni;
CONSIDERATO	che le attività di risanamento dalla tubercolosi svolte nel 2010 su tutti gli allevamenti bovini e bufalini regionali sono state favorevoli e consentono il diradamento biennale dei controlli tranne che per la provincia di Sassari dove persistono ancora sacche di infezione;
RITENUTO	necessario pianificare le attività sullo stesso arco temporale del Piano Regionale Integrato dei controlli 2011-2014 da applicarsi ai sensi dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita in data 16.12.2010;

DECRETA

Articolo 1: Obiettivi

I controlli ufficiali e le misure sanitarie dei Piani di controllo e risanamento della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e bufalina, e brucellosi ovina e caprina sono messi in atto su tutto il territorio della Regione Sardegna per il periodo 2011 – 2014 con le seguenti finalità:

- tutela sanitaria del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
- profilassi delle zoonosi e sicurezza alimentare;
- mantenimento delle qualifiche già acquisite ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
- acquisizione della qualifica di Regione ufficialmente indenne per tubercolosi bovina e bufalina;
- acquisizione dello status di Regione libera da *B. abortus* e *B. melitensis*.

Articolo 2: Disposizioni sanitarie

1. Le attività di sorveglianza e di risanamento per ogni singola malattia, contenenti le disposizioni specifiche ed i relativi termini delle attività per il periodo 2011-2014, sono riportati nei seguenti allegati al presente Decreto.

- Piano 1 - Attività di controllo per la Brucellosi ovina e caprina;
- Piano 2 – Attività di controllo per la Brucellosi bovina e bufalina;
- Piano 3 – Attività di controllo per la Leucosi bovina e bufalina;
- Piano 4 – Attività di controllo per la Tubercolosi bovina e bufalina;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

Articolo 3: Allevamenti sprovvisti di qualifica

1. Nelle aziende zootecniche non ufficialmente indenni da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina e brucellosi ovi-caprina, sono mantenute in essere tutte le attività sanitarie previste dalla normativa nazionale e comunitaria sino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per l'attribuzione delle predette qualifiche.

Articolo 4: Flussi informativi

1. I Servizi Veterinari delle ASL notificano il sospetto, la conferma e la revoca dei focolai al Servizio della Prevenzione regionale ai sensi del D.A.I.S. N. 54/2009.

2. I Servizi veterinari rendono disponibili all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale i dati relativi alle attività svolte attraverso l'implementazione di sistemi informativi regionali oppure, in assenza di questi ultimi, inviando tabelle riassuntive al Servizio Prevenzione con la seguente tempistica:

- entro il 28 febbraio l'attività relativa all'anno precedente;
- entro il 30 giugno l'attività del primo quadrimestre dell'anno in corso;
- entro il 30 novembre l'attività dell'anno in corso svolta al 31 ottobre.

3. In caso di focolaio, i Servizi Veterinari trasmettono entro otto giorni dalla conferma di malattia una indagine epidemiologica iniziale al Servizio prevenzione regionale. L'indagine epidemiologica definitiva deve essere trasmessa a conclusione delle attività sanitarie e/o alla chiusura del focolaio.

Articolo 5: Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui ai presenti Piani è punito, secondo l'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

2. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.

3. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento o di macellazione degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 17

DEL 28/03/2011

Articolo 6: Disposizioni finali

1. Il presente Decreto e gli Allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano immediatamente in vigore ed hanno validità fino alla data del 31.12.2014.
2. I singoli Piani, sulla base di variazioni della normativa, di mutazioni della situazione epidemiologica od a seguito di verifiche che abbiano evidenziato eventuali criticità, possono essere modificati con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
3. E' abrogato il D.A.I.S. n. A/7 del 11 marzo 2010 e i relativi Allegati riportanti i Piani di controllo.
4. I Sindaci, i Direttori Generali delle ASL, i Veterinari Ufficiali e le forze dell'Ordine, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a rispettare ed a far rispettare i presenti Piani.
5. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

L'Assessore

Antonio Angelo Liori

SF/Resp. 4.4
GI/ Resp. 4.3
DC/Dir. Serv. Prev.
MT/Dir. Gen. Sanità